

Definizioni

- Con il termine SUBAPPALTATORE s'intende il o i partner contrattuali di OTIS specificati nell'Ordine di acquisto.
- Con il termine Ordine di acquisto s'intende il documento contrattuale che specifica i lavori/le prestazioni affidati/e al SUBAPPALTATORE e relativi annessi.
- Con il termine Committente s'intende la Parte con la quale OTIS ha concluso un contratto d'appalto comprendente i lavori/le prestazioni subappaltati/e.
- Con il termine Contratto d'appalto s'intende il contratto che vincola il Committente a OTIS.
- Con il termine Contratto di subappalto s'intende congiuntamente l'Ordine di acquisto firmato con i relativi annessi e le presenti Condizioni generali di subappalto.

Articolo 1: Regime giuridico – Oggetto

1.1. OTIS affiderà al SUBAPPALTATORE l'esecuzione dei lavori/delle prestazioni previsti/e dall'Ordine di acquisto, conformemente ai termini e alle condizioni di cui alle presenti Condizioni generali di subappalto. Qualora emergano contraddizioni tra le presenti Condizioni generali di subappalto e l'Ordine di acquisto, prevarrà quest'ultimo.

1.2. Ai fini della loro validità, eventuali modifiche apportate all'Ordine d'acquisto e alle presenti Condizioni generali di subappalto dovranno essere effettuate previa autorizzazione scritta di OTIS. In caso contrario, qualsiasi modifica apportata alla presente sarà considerata nulla e non valida.

Articolo 2: Lavori/prestazioni subappaltati/e

2.1. L'Ordine di acquisto e i relativi annessi specificheranno in particolare quanto segue:

- la definizione e il volume delle prestazioni;
- il luogo della loro realizzazione;
- i termini d'intervento;
- il prezzo convenuto.

2.2. Alla conclusione del Contratto di subappalto, il SUBAPPALTATORE riconoscerà di essersi fatto un'idea precisa delle prestazioni contrattuali da fornire, così come di disporre delle competenze e dei mezzi richiesti atti a eseguire per intero e in modo corretto le suddette prestazioni al prezzo convenuto. Su richiesta, egli s'impegnerà a fornire qualsiasi certificato o attestazione di prova.

2.3. Il SUBAPPALTATORE risponderà a titolo esclusivo di qualsiasi divergenza rispetto alle

prestazioni che egli avrebbe dovuto fornire conformemente all'Ordine di acquisto.

2.4. Non sarà possibile opporsi alla modifica da parte di OTIS delle prestazioni convenute e necessarie alla corretta esecuzione del Contratto di subappalto, né tale modifica darà luogo ad alcun compenso supplementare, salvo previo accordo scritto di OTIS.

2.5. Qualsiasi modifica, adeguamento o soppressione dei lavori/delle prestazioni oggetto della fornitura da parte di OTIS conformemente al Contratto d'appalto, qualsivoglia sia la causa, potrà ripercuotersi sulle prestazioni contrattuali oggetto della fornitura da parte del SUBAPPALTATORE. Le modifiche, gli adeguamenti o le soppressioni di cui sopra non autorizzeranno il SUBAPPALTATORE a risolvere il rapporto contrattuale con OTIS, né a esigere da quest'ultima qualsivoglia indennità, salvo previo ottenimento da parte di OTIS di una piena ed effettiva compensazione del Committente.

2.6. Qualsiasi dichiarazione registrata nei verbali (di cantiere, di coordinamento o quant'altro) sarà opponibile al SUBAPPALTATORE.

Articolo 3: Cessione del contratto e qualità del SUBAPPALTATORE

3.1. Salvo previo consenso scritto da parte di OTIS, il SUBAPPALTATORE non potrà cedere, conferire ovvero subappaltare a terzi, in parte o per intero, le prestazioni contrattuali a lui affidate conformemente al Contratto di subappalto.

3.2. In caso di violazione dell'obbligo di cui al precedente articolo

3.1., OTIS potrà risolvere con effetto immediato il Contratto di subappalto.

3.3. Il SUBAPPALTATORE agirà in qualità di imprenditore indipendente, nonché risponderà in special modo per:

- qualsiasi obbligo nei confronti dei propri dipendenti imposto per legge e/o dal Contratto di subappalto;
- la definizione dei piani d'intervento;
- la scelta dei materiali;
- la predisposizione dell'attrezzatura, degli indumenti e degli accessori necessari per il lavoro e la protezione del proprio personale;
- l'adempimento rigoroso di tutti i suoi obblighi contrattuali ovvero legali.

Articolo 4: Esecuzione dei lavori/delle prestazioni

4.1. Spetterà al SUBAPPALTATORE eseguire le prestazioni contrattuali, principali o accessorie, nel rispetto delle regole dell'arte e delle disposizioni

legali, regolamentari o contrattuali, adottando tutte le misure utili all'adempimento dei propri obblighi di risultato e dimostrando il massimo della diligenza.

4.2. OTIS si riserverà il diritto d'ispezionare i lavori in qualsiasi momento durante la loro esecuzione, senza alcun preavviso al SUBAPPALTATORE.

Qualora riscontri una cattiva esecuzione dei lavori/delle prestazioni effettuate dal SUBAPPALTATORE, OTIS si riserverà il diritto di ordinare a quest'ultimo di apportare tutte le correzioni necessarie ai lavori già realizzati.

Articolo 5: Obblighi del SUBAPPALTATORE

Nell'ambito dell'esecuzione dei lavori/delle prestazioni, il SUBAPPALTATORE sarà tenuto in special modo a:

- fornire spontaneamente, su prima richiesta da parte di OTIS, tutta la documentazione elencata nel Contratto di subappalto, così come qualsiasi documento rilevante per la buona esecuzione di quest'ultimo richiesto da OTIS;
- comunicare a OTIS qualsiasi osservazione pertinente relativa agli studi, ai progetti o al sito, atti a migliorare, correggere e razionalizzare l'opera che OTIS dovrà consegnare al Committente;
- segnalare immediatamente a OTIS qualsiasi difficoltà riscontrata nell'esecuzione dei lavori/delle prestazioni suscettibili di compromettere la corretta esecuzione dei lavori/delle prestazioni, per quanto tale difficoltà sia o meno a lui imputabile e qualsivoglia sia la gravità;
- comunicare immediatamente a OTIS: qualsiasi elemento che le possa interessare o avere effetti, diretti o indiretti, sulla situazione giuridica di OTIS; qualsiasi osservazione, annotazione e/o reclamo a lei direttamente rivolta da parte di terzi; in special modo, qualsiasi fatto che potrebbe portare a difetti per cui OTIS dovrà rispondere nei confronti del Committente ovvero per cui il SUBAPPALTATORE dovrà rispondere nei confronti di OTIS;
- garantire la presenza del personale qualificato alle riunioni di coordinamento, di cantiere o a qualsiasi altra riunione convocata dal Committente o da OTIS;
- sottoporsi a qualsiasi controllo richiesto da OTIS ovvero dal Committente relativo all'esecuzione dei lavori/delle prestazioni;
- mantenere una rigorosa riservatezza in merito a qualsiasi informazione acquisita in virtù delle prestazioni contrattuali o relativa a queste ultime, direttamente o indirettamente, sia nei riguardi del Committente che di terzi;
- non eseguire, relativamente alle proprie prestazioni contrattuali, qualsiasi ordine o istruzione forniti da terzi, salvo che da OTIS;

- garantire a OTIS, previa richiesta di quest'ultima, o a uno dei suoi rappresentanti autorizzanti, l'accesso ai locali, al personale e alla documentazione contabile ai fini di un controllo da parte di OTIS dell'adempimento da parte del SUBAPPALTATORE del Contratto di subappalto.

Articolo 6: Materiale – Attrezzatura – Montaggio

6.1. Il SUBAPPALTATORE risponderà della perfetta qualità di tutti gli utensili e materiali necessari all'esecuzione dei lavori/delle prestazioni. Egli sarà tenuto in special modo a verificare (i) la loro conformità ai regolamenti vigenti e alle regole dell'arte, (ii) la loro conformità alle specifiche contrattuali, nonché (iii) la loro idoneità tecnica all'opera e tutto ciò dalla loro progettazione alla loro applicazione all'opera, vale a dire, in particolare, relativamente al rispettivo trasporto, collaudo, manutenzione e destinazione definitiva. Il SUBAPPALTATORE comunicherà immediatamente per iscritto a OTIS qualsiasi difetto o incidenza riscontrati in corso d'opera. Qualsiasi materiale e/o attrezzatura non conforme sarà eliminato immediatamente a cura del SUBAPPALTATORE.

6.2. Nell'ambito dell'esecuzione del Contratto di subappalto, il SUBAPPALTATORE si assumerà la responsabilità, sia nei confronti di OTIS sia di terzi, per l'utilizzo di qualsiasi apparecchio, utensile, attrezzatura, impianto, prodotto ovvero altro materiale in uso, ivi compresi quelli messi a disposizione da OTIS. Il SUBAPPALTATORE stipulerà le polizze assicurative idonee alla copertura del suddetto rischio, in modo tale che OTIS non possa essere in alcun caso chiamata in causa per tale fattispecie, nonché s'impegnerà all'occorrenza a risarcire integralmente OTIS. OTIS si riserva espressamente il diritto di fatturare al subappaltatore tutti i costi sostenuti in caso di furto, danneggiamento o perdita degli strumenti messi a disposizione del SUBAPPALTATORE da OTIS.

6.3. Il SUBAPPALTATORE s'impegnerà a eseguire le proprie prestazioni contrattuali conformemente ai criteri di realizzazione così come definiti nell'Ordine di acquisto, nonché adottando i metodi di montaggio che potranno essergli forniti.

6.4. Il SUBAPPALTATORE s'impegnerà, durante i lavori di montaggio, a non utilizzare tecniche di saldatura o simili senza previo accordo di OTIS.

Articolo 7: Personale

7.1. Il SUBAPPALTATORE s'impegnerà a impiegare il personale adeguato all'esecuzione conforme delle proprie prestazioni contrattuali. Egli fornirà al riguardo tutte le indicazioni e precisazioni richieste da OTIS. Qualora OTIS ne sia a conoscenza, si riserverà il diritto

di rifiutare l'intervento di dipendenti, dirigenti e altri membri del personale del SUBAPPALTATORE, le cui competenze, la formazione e/o l'attitudine non sembrano, a suo avviso, adeguate ai requisiti dei lavori/delle prestazioni che il SUBAPPALTATORE deve eseguire; OTIS, tuttavia, non ha alcun obbligo di informarsi sui dipendenti in questione.

Per quanto concerne il personale assunto per l'esecuzione dei lavori di subappalto, il SUBAPPALTATORE garantirà il rigoroso rispetto delle disposizioni di legge, in special modo quelle relative alle assicurazioni sociali e al diritto del lavoro. All'occorrenza, egli s'impegnerà a rispettare le disposizioni che regolamentano il lavoro, il soggiorno e la dimora degli stranieri in Svizzera. Il SUBAPPALTATORE risponderà in modo esclusivo per qualsiasi violazione delle suddette disposizioni, in quanto OTIS non potrà in alcun caso essere chiamata in causa per tale fattispecie.

In special modo, il SUBAPPALTATORE **s'impegnerà personalmente** a conformarsi alle disposizioni della legge sui lavoratori distaccati, così come alle relative ordinanze d'esecuzione.

Qualora queste ultime non vengano rispettate dal SUBAPPALTATORE, OTIS si riserverà il diritto di agire contro quest'ultimo per la restituzione delle somme da lei versate in applicazione delle disposizioni di legge.

7.2. Il SUBAPPALTATORE s'impegnerà a far frequentare al proprio responsabile di cantiere un corso di formazione sulla sicurezza obbligatorio presso OTIS, prima dell'esecuzione di qualsiasi lavoro in favore di quest'ultima. OTIS s'impegnerà a somministrare il corso di formazione suddetto, così come a mettere a disposizione la relativa documentazione a titolo gratuito. Qualsiasi formazione supplementare verrà somministrata da OTIS a spese del SUBAPPALTATORE.

7.3. In ogni caso, il SUBAPPALTATORE si assumerà in modo esclusivo qualsiasi responsabilità per i propri dipendenti, tanto nei riguardi di OTIS quanto di terzi.

7.4. Il SUBAPPALTATORE segnalerà a OTIS immediatamente e per iscritto, entro e non oltre 24 ore, qualsiasi infortunio subito da un dipendente del SUBAPPALTATORE nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni effettuate per OTIS.

Pertanto, il SUBAPPALTATORE s'impegnerà a collaborare pienamente alle indagini sugli incidenti, conformemente alle istruzioni fornite da OTIS.

Articolo 8: Igiene e sicurezza

8.1. In riferimento ai lavori/alle prestazioni

previste dal Contratto di subappalto, il SUBAPPALTATORE sarà responsabile dell'applicazione delle misure legali e regolamentari d'igiene e sicurezza all'insieme del proprio personale.

8.2. Il SUBAPPALTATORE sarà inoltre responsabile dell'elaborazione e del rispetto del piano di prevenzione per la sicurezza del personale dipendente, conformemente alla documentazione e alle istruzioni precedentemente richieste da OTIS.

8.3. Il SUBAPPALTATORE s'impegnerà a rispettare le norme di legge e gli usi professionali in materia d'igiene e di sicurezza, in special modo a:

- rispettare le disposizioni di sicurezza delle altre aziende sul cantiere/sito;
- fornire al proprio personale il materiale e le attrezzature necessari al rispetto delle suddette norme;
- conformarsi alle direttive specifiche di OTIS soprattutto alle regole vigenti sul cantiere/sito, alle condizioni d'igiene e sicurezza, così come al coordinamento con le altre aziende partecipanti;
- generalmente, attuare tutti i mezzi necessari ai fini suddetti.

Articolo 9: Etica e compliance

9.1 Il SUBAPPALTATORE s'impegnerà a rispettare le regole etiche e di compliance del Codice di condotta di UTC per i fornitori. Il Codice di condotta è sempre disponibile all'indirizzo seguente: <http://www.utc.com/Suppliers/Pages/Supplier-Code-of-Conduct.aspx>.

9.2 Il SUBAPPALTATORE s'impegnerà in special modo a:

- garantire una totale conformità a tutte le leggi e regolamenti applicabili alla gestione della propria azienda e al rapporto con OTIS;
- gestire i propri affari in modo rigorosamente conforme a tutte le leggi e regolamenti applicabili (a) all'esportazione, la riesportazione e il ritrasferimento di beni, dati tecnici, software e servizi; (b) all'importazione di beni; (c) alle sanzioni economiche e agli embarghi; così come (d) ai requisiti anti-boicottaggio degli Stati Uniti;
- non offrire, promettere, autorizzare o fornire mai, direttamente o meno, qualsivoglia valore (regali d'affari o di cortesia inclusi) con l'intenzione o l'effetto di indurre chicchessia (clienti o dipendenti di OTIS, fornitori terzi di livello superiore o inferiore inclusi) a eludere le proprie responsabilità, fornendo vantaggi commerciali ingiusti a OTIS, sé stesso o altre persone giuridiche. Quanto detto comprende altresì l'agevolazione di pagamenti (ad es. pagamenti per accelerare od ottenere l'esecuzione di un'azione di

governo di routine, quale l'ottenimento di un visto o di uno sdoganamento);

- conservare i libri contabili e i dossier che rispecchiano

Articolo 10: Proprietà intellettuale

10.1. Il SUBAPPALTATORE s'impegnerà a rispettare i diritti di proprietà intellettuale di OTIS, così come degli altri partecipanti al Contratto d'appalto, di cui potrà venire a conoscenza in occasione dell'esecuzione delle proprie prestazioni contrattuali. In special modo, il SUBAPPALTATORE manterrà la più stretta riservatezza sui progetti, gli elementi di calcolo, i documenti, nonché, in linea generale, su tutte le altre informazioni registrate su qualsivoglia supporto a lui fornite ovvero alle quali egli avrà accesso nell'ambito dei lavori/delle prestazioni dell'Ordine di acquisto e a cui ricorrerà nel limite strettamente necessario al contratto.

10.2. L'obbligo di riservatezza suddetto proseguirà per tre (3) anni a decorrere dalla scadenza ovvero dal termine del Contratto di subappalto.

10.3. Qualsiasi violazione degli obblighi summenzionati comporterà una penale di CHF 20'000.-, fatto salvo ogni altro risarcimento danni o diritto.

10.4 Qualora il Contratto di subappalto venga rescisso per ragioni imputabili al SUBAPPALTATORE, egli metterà immediatamente a disposizione di OTIS l'assistenza tecnica, le procedure specifiche, brevettate o meno, nonché il know-how richiesti per il completamento da parte di OTIS ovvero di terzi dei lavori/delle prestazioni previsti dal Contratto di subappalto. Tali prestazioni del SUBAPPALTATORE non daranno luogo ad alcun compenso da parte di OTIS.

10.5. Il SUBAPPALTATORE risponderà in modo esclusivo nei confronti di terzi per qualsiasi pretesa derivante dall'uso indebito dei diritti immateriali detenuti dai terzi suddetti. Il SUBAPPALTATORE garantirà a OTIS un indennizzo completo per qualsiasi reclamo fondato su tale iniziativa.

Articolo 11: Termini di esecuzione dei lavori/delle prestazioni – Penali di ritardo – Indennità

11.1. Qualsiasi termine stabilito con il SUBAPPALTATORE dovrà essere rigorosamente rispettato da quest'ultimo. In caso contrario, egli cadrà in mora senza preavviso. Quanto pocanzi detto varrà in special modo per la data di collaudo indicata nell'Ordine di acquisto.

11.2. I termini contrattuali decorreranno a

esattamente e completamente tutte le transazioni relative al rapporto di affari e di appalto con OTIS.

partire dalla data di emissione dell'Ordine di acquisto e potranno essere prorogati esclusivamente previo accordo scritto da parte di OTIS. Qualora il SUBAPPALTATORE intenda richiedere una proroga di un termine, dovrà inviare immediatamente a OTIS una richiesta scritta contenente le ragioni dettagliate della sua istanza. OTIS avrà facoltà di concedere o meno la proroga richiesta.

11.3. Qualsiasi superamento dei termini stabiliti nell'Ordine di acquisto comporterà una penale contrattuale pari al 10% del prezzo totale indicato nell'Ordine di acquisto per ogni giorno di ritardo, tuttavia almeno di CHF 4'000.- al giorno.

La suddetta penale sarà dovuta indipendentemente da qualsiasi altra circostanza, in special modo da qualsiasi risarcimento danni di cui il SUBAPPALTATORE dovrà rispondere a seguito del mancato rispetto dei termini contrattuali (in particolare le penali di ritardo che OTIS dovrà corrispondere al Committente a causa del ritardo del SUBAPPALTATORE nell'esecuzione dei lavori/delle prestazioni).

11.4. Il SUBAPPALTATORE sarà tenuto a rimediare a qualsiasi pregiudizio subito da OTIS in ragione di un ritardo nell'esecuzione dei lavori/delle prestazioni, altresì qualora esso venga recuperato al completamento.

11.5. Qualora il ritardo nell'esecuzione dei lavori/delle prestazioni sia dovuto esclusivamente a un fornitura tardiva del materiale da parte di OTIS, quest'ultima concederà, previa richiesta scritta del SUBAPPALTATORE, una proroga ragionevole dei termini.

Articolo 12: Collaudo

12.1. Una volta debitamente eseguite le prestazioni contrattuali di cui al Contratto di subappalto, il SUBAPPALTATORE informerà OTIS per iscritto invitandola a procedere al collaudo dei lavori a una data convenuta tra le Parti, tuttavia entro e non oltre 15 giorni dall'avviso di completamento dei lavori.

12.2. Il collaudo avverrà in presenza del SUBAPPALTATORE e di OTIS ovvero, a scelta di quest'ultima, del Committente.

12.3. In caso di collaudo conforme, vale a dire in assenza di qualsiasi vizio o riserva, la firma del verbale di collaudo renderà esigibile,

all'occorrenza, il pagamento delle restanti somme dovute da OTIS.

12.4. Qualsiasi vizio apparente o riserva (relativa in particolare a ritardi o all'inottemperanza degli obblighi contrattuali) sarà registrato nel verbale di collaudo. Qualsivoglia sia la conseguenza del vizio riscontrato, le Parti procederanno a un nuovo collaudo, secondo le medesime modalità e stabilendo di comune accordo un nuovo termine, al fine di eliminare i vizi e/o riserve suddetti. Il suddetto nuovo termine non potrà essere considerato quale proroga convenzionale dei termini stabiliti nell'Ordine di acquisto.

12.5. Qualora non venga rispettato il termine fissato nel verbale di collaudo al fine di eliminare i vizi e le riserve registrati, OTIS avrà facoltà di fissare al SUBAPPALTATORE un'ultima scadenza per l'esecuzione ovvero di esercitare tutti i suoi diritti, in special modo di richiedere l'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte di terzi a spese del SUBAPPALTATORE.

Articolo 13: Garanzia per i vizi

13.1. In caso di vizi minori che non hanno comportato un rifiuto del collaudo da parte di OTIS o del Committente, il SUBAPPALTATORE s'impegnerà a eliminarli immediatamente e a sue spese.

13.2. Il periodo di garanzia per i vizi sarà pari a cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di collaudo definitivo. Durante il periodo di garanzia, OTIS avrà il diritto d'invocare i vizi in qualsiasi momento. Il SUBAPPALTATORE s'impegnerà a sostituire o a riparare, a sue spese ed entro i termini stabiliti da OTIS, qualsiasi vizio riscontrato. Un verbale di ricezione specifico sarà stabilito per verificare l'eliminazione dei vizi. La procedura sarà analoga all'avviso di collaudo di cui all'articolo 12 delle presenti Condizioni generali di subappalto. La rispettiva garanzia sarà prolungata per un nuovo periodo di cinque anni a decorrere dall'avviso di collaudo conforme relativo al vizio denunciato.

13.3. Sarà fatto salvo qualsiasi altro diritto derivante dalla garanzia per i vizi, quali risarcimento danni, risoluzione del contratto o riduzione del prezzo.

Articolo 14: Responsabilità

14.1. Il SUBAPPALTATORE risponderà di qualsiasi danno, diretto o indiretto, di qualsivoglia natura, causato a OTIS o a terzi nell'ambito delle proprie

prestazioni contrattuali, principali o accessorie. In caso di reclamo, diretto o riconvenzionale, nei confronti di OTIS da parte di terzi per un danno imputabile al SUBAPPALTATORE, quest'ultimo s'impegnerà a intervenire, su semplice richiesta di OTIS, in qualsiasi procedura a cui lei prenderà parte. Il SUBAPPALTATORE anticiperà, così come sarà debitore di qualsiasi spesa sostenuta per difendere i diritti di OTIS di qualsivoglia natura.

14.2. Il SUBAPPALTATORE garantirà di disporre delle coperture assicurative adeguate affinché OTIS non possa essere chiamata in causa, direttamente o su ricorso di terzi, in ragione di circostanze che attengono, anche parzialmente, la responsabilità contrattuale o extracontrattuale del SUBAPPALTATORE. L'assenza di copertura di un danno da parte della polizza assicurativa non manleva il SUBAPPALTATORE dalla propria responsabilità.

14.3. Alla prima richiesta di OTIS, egli consegnerà a quest'ultima tutta la documentazione pertinente relativa alle polizze assicurative da lui stipulate, così come s'impegnerà a integrare queste ultime su richiesta di OTIS. Il mancato avvalersi di tale facoltà da parte di OTIS, non manleverà il SUBAPPALTATORE dalla propria responsabilità.

Articolo 15: Prezzi – Condizioni di pagamento

15.1. I lavori/le prestazioni previste dal Contratto di subappalto saranno compensati conformemente ai prezzi e alle condizioni indicate nell'Ordine di acquisto. I prezzi convenuti saranno forfettari. ***I prezzi s'intenderanno IVA esclusa. L'IVA sarà fatturata in aggiunta secondo la percentuale in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione.***

15.2. Il termine di pagamento delle fatture del SUBAPPALTATORE sarà di 30 giorni

15.3. Il prezzo delle prestazioni non eseguite dal SUBAPPALTATORE, per qualsivoglia motivo, sarà dedotto dal prezzo forfettario pagabile da OTIS ovvero, qualora esso sia già stato pagato, fatturato al SUBAPPALTATORE. Si riserva l'eventuale diritto di OTIS a un risarcimento danni.

15.4. OTIS si riserverà il diritto di compensare gli importi dovuti al SUBAPPALTATORE, a qualsivoglia titolo, altresì in ragione di ulteriori vincoli contrattuali o giuridici non correlati al Contratto di subappalto in questione, con qualsiasi pretesa eventualmente sussistente nei confronti del SUBAPPALTATORE (penali di ritardo, risarcimento danni e quant'altro).

Articolo 16: Forza maggiore – Circostanze straordinarie

16.1. Qualora una delle Parti sia impossibilitata a eseguire in parte o per intero i propri obblighi per cause di forza maggiore, si convertirà una sospensione dell'esecuzione degli obblighi della suddetta Parte finché non verrà meno la causa di forza maggiore.

16.2. Il SUBAPPALTATORE, tuttavia, potrà rivendicare la causa di forza maggiore esclusivamente qualora OTIS possa legittimamente fare altrettanto nei confronti del Committente.

16.3. Per poter rivendicare la causa di forza maggiore, il SUBAPPALTATORE dovrà, pena la scadenza, comunicare a OTIS, entro 48 ore dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza, il verificarsi della causa di forza maggiore, la sua natura, la durata prevista, nonché il volume delle prestazioni interessate da tale evento.

16.4. Il SUBAPPALTATORE dovrà, in ogni caso, adottare tutte le misure appropriate al fine di ridurre gli effetti di tale circostanza, così come, all'occorrenza, consentire il proseguimento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

16.5. Per quanto rispetterà i propri obblighi di cui ai commi precedenti, il SUBAPPALTATORE non dovrà rispondere per il ritardo causato dalla forza maggiore. Qualora il ritardo causato dalla forza maggiore superi 15 giorni consecutivi, le Parti valuteranno congiuntamente una riorganizzazione delle condizioni contrattuali ovvero la loro risoluzione anticipata.

16.6. In caso di risoluzione anticipata, il SUBAPPALTATORE avrà diritto a un compenso parziale equo per le prestazioni effettuate prima del verificarsi della causa di forza maggiore. Tuttavia, al SUBAPPALTATORE non spetterà alcun compenso qualora il rigoroso rispetto dei propri obblighi gli abbia permesso di completare l'esecuzione conforme delle prestazioni contrattuali, consentendo a OTIS di consegnare l'opera oggetto del Contratto d'appalto prima del verificarsi della causa di forza maggiore. In quest'ultima ipotesi, il SUBAPPALTATORE risarcirà pertanto completamente OTIS, ivi comprese eventuali perdite di guadagno.

16.7. Il SUBAPPALTATORE rinuncerà a qualsiasi pretesa, in special modo a qualsiasi compenso supplementare, così come ogni altro risarcimento, qualora circostanze straordinarie, impossibili da prevedere ovvero escluse dalle previsioni delle

Parti (di qualsivoglia natura) rendano, qualunque sia il grado, più complessa od onerosa l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Egli rinuncerà altresì a rivendicare tale ragione al fine di mettere termine anticipatamente al Contratto di subappalto.

Articolo 17: Entrata in vigore – Risoluzione

17.1. Il Contratto di subappalto entrerà in vigore alla sottoscrizione dell'Ordine di acquisto. Firmando il suddetto documento, il SUBAPPALTATORE riconoscerà di aver letto e compreso le presenti Condizioni generali di subappalto, accettandone i termini senza riserva.

17.2 OTIS potrà risolvere in qualsiasi momento il contratto di subappalto, con riserva del rispetto di un termine di preavviso di 60 giorni inviato al SUBAPPALTATORE mediante lettera raccomandata. In tal caso, OTIS indennizzerà il SUBAPPALTATORE delle prestazioni conformi al Contratto di subappalto eseguite fino alla scadenza del contratto.

17.3. OTIS potrà risolvere il Contratto di subappalto per giusta causa con effetto immediato. Per giusta causa s'intende quanto segue:

- la risoluzione, il recesso o qualsiasi modifica del Contratto d'appalto che implichi i lavori/le prestazioni di cui all'Ordine di acquisto;
- la violazione del SUBAPPALTATORE di un obbligo a lui spettante in virtù del Contratto di subappalto;
- il mancato rispetto del SUBAPPALTATORE dei propri impegni relativi all'igiene e alla sicurezza, nonché all'etica e alla compliance;
- l'avvio di una procedura di fallimento nei confronti del SUBAPPALTATORE ovvero la sua insolvenza.

In caso di risoluzione immediata, OTIS sarà manlevata da qualsiasi obbligo contrattuale nei confronti del SUBAPPALTATORE, in special modo dell'obbligo di pagamento, così come avrà il diritto di richiedere un risarcimento per eventuali danni causati in seguito alla risoluzione anticipata del Contratto di subappalto.

17.4. OTIS potrà altresì risolvere il Contratto di subappalto qualora riscontri che il SUBAPPALTATORE non sia verosimilmente in grado di proseguire personalmente le prestazioni contrattuali fino al loro corretto completamento e che la loro prosecuzione possa essere messa in pericolo.

17.5 OTIS si riserverà altresì il diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento con effetto

immediato nell'ipotesi in cui esso non risulti o non risulti più essere conforme alle leggi e ai regolamenti applicabili a OTIS, in special modo rispetto le norme del commercio internazionale atte a proibire il commercio di beni o servizi con determinate persone fisiche o giuridiche ovvero soggetti sottoposti a sanzioni internazionali economiche e/o finanziarie. A tale titolo non spetteranno risarcimenti di alcuna sorta.

17.6 All'occorrenza e su richiesta di OTIS, il SUBAPPALTATORE metterà a disposizione, dietro ragionevole compenso, tutti o una parte dei piani d'esecuzione da lui definiti o degli impianti di cantiere di sua proprietà.

17.7. Si riserva espressamente qualsiasi altro diritto in caso di mancata o cattiva esecuzione.

Articolo 18: Controversie

18.1. In caso di controversie relative al Contratto di subappalto, le Parti si adopereranno dapprima per un accordo in via amichevole. In assenza di quest'ultimo, la giurisdizione esclusiva per il conoscere della controversia spetterà al Tribunale ordinario del circondariale della Sarina (Canton Friburgo). Si riserva il ricorso al Tribunale federale.

18.2. Il SUBAPPALTATORE s'impegnerà ad agire contro OTIS SA esclusivamente per pretese risultanti dal Contratto di subappalto.

Articolo 19: Assicurazione e responsabilità civile

19.1.1. Il SUBAPPALTATORE s'impegnerà a disporre di tutte le assicurazioni e soddisfare tutte le prestazioni sociali obbligatorie in Svizzera.

19.1.2. Il SUBAPPALTATORE **dichiarerà** di avere stipulato **per l'anno di collaborazione in corso, con una copertura per la Svizzera:**

- un'**assicurazione contro gli infortuni** per i propri collaboratori (ad es. SUVA o assicurazione equivalente, nazionale o estera), nonché
- un'**assicurazione di responsabilità civile.**

19.1.3. Il SUBAPPALTATORE **dichiarerà** di aver stipulato a beneficio dei propri dipendenti e delle autorità:

- l'**assicurazione vecchiaia e superstiti** (ad es. AVS/AI/APG o equivalente estera)
- l'**assicurazione contro la disoccupazione** (AD)

19.2. Il SUBAPPALTATORE fornirà a OTIS, entro 10 giorni dalla richiesta di quest'ultima, i

giustificativi necessari ad attestare il rispetto delle suddette disposizioni.

19.3. Il SUBAPPALTATORE viene ammonito del fatto che è raccomandata un'assicurazione di responsabilità civile che copre i propri dipendenti in Svizzera per le ore al di fuori degli orari di lavoro.

Articolo 20: Disposizioni finali

20.1. Qualora una disposizione della presente risulti in parte o per intero senza effetto, le Parti di cui al contratto la sostituiranno con una disposizione che abbia effetti giuridici ed economici il più simili possibile a quelli della disposizione invalidata.

20.2. La rinuncia di una delle Parti di rivendicare la violazione di un obbligo derivante dalle presenti Condizioni generali di subappalto ovvero dall'Ordine di acquisto non comporterà la rinuncia a rivendicare un'ulteriore violazione delle stesse disposizioni contrattuali.

20.3. I rapporti contrattuali saranno regolati dalla legge svizzera. Si esclude l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980.